



STUDI
COLLA SCARONI
& ASSOCIATI
COMMERCIALISTI e REVISORI



DECRETO PNRR – “ECOBONUS” DA ASSEVERARE E RENDICONTARE

ADEMPIMENTI PREVISTI PER L'ECOBONUS

Come noto il riconoscimento dell'Ecobonus è subordinato **al rispetto di alcuni adempimenti** previsti dall'[art. 6](#) del D.M. 6 agosto 2020 (c.d. Decreto “Requisiti”).

Relazione tecnica - Deposito presso il Comune, nei casi previsti, della relazione tecnica di cui all'art. 8, comma 1 del D.Lgs. n. 192/2005 (ex. Legge 10) o del provvedimento regionale equivalente

Ape - Acquisizione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) nei casi e con le modalità di cui all'art. 7 del D.M. 6 agosto 2020 (Decreto “Requisiti”)

Certificazione del fornitore - Acquisizione, nei casi previsti, della certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica

Schede tecniche materiali - Acquisizione delle schede tecniche dei materiali utilizzati e/o installati

Fatture - Conservazione delle fatture o delle ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi

Bonifico bancario o postale - Pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi agevolati mediante bonifico bancario o postale (ciò vale per i soggetti non titolari di reddito d'impresa)

Comunicazione Enea - Trasmissione dell'apposita comunicazione all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Secondo gli ultimi orientamenti giurisprudenziali, la Comunicazione ENEA entro il termine di 90 giorni dall'ultimazione dei lavori è un presupposto fondamentale per beneficiare delle agevolazioni fiscali relative agli interventi per il risparmio energetico (c.d. “ecobonus” di cui all'art. 14 del D.L. n. 63/2013 e ai commi 344-347 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006). Il mancato

adempimento, pertanto, comporta la decadenza dalla relativa detrazione (Cassazione, ord. n. 34151 del 21 novembre 2022)

Asseverazione tecnica - Acquisizione dell'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi massimi unitari e la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti con le modalità indicate nell'art. 8 del D.M. 6 agosto 2020 (Decreto "Requisiti"), comprensiva dei documenti e della polizza del tecnico asseveratore.

L'ASSEVERAZIONE TECNICA

L'asseverazione tecnica per l'Ecobonus ordinario, se l'intervento lo richiede, serve ad attestare

- solo il rispetto dei requisiti tecnici relativi all'intervento, se i lavori sono iniziati prima del 6 ottobre 2020;
- il rispetto dei **requisiti tecnici** e la **congruità delle spese**, se i lavori sono iniziati dal 6 ottobre 2020 in poi.

Questo, lo ricordiamo, è stato l'effetto dell'entrata in vigore del Decreto Requisiti Tecnici, che si applica sia al Superbonus 110% che all'Ecobonus ordinario.

Per i lavori iniziati a partire dal 6 ottobre 2020, che quindi richiedono anche l'attestazione di congruità delle spese, il tecnico abilitato dovrà redigere anche il **computo metrico estimativo** che dovrà essere conservato con cura in caso di futuri accertamenti.

L'asseverazione può essere sostituita da una **dichiarazione firmata dal direttore dei lavori** se gli interventi sono di scarsa rilevanza, ma si dovrà dimostrare il rispetto dei massimali previsti per gli interventi, di cui all' **Allegato I del Decreto Requisiti Tecnici**.

Quali sono i requisiti tecnici da rispettare?

I requisiti tecnici da rispettare dipenderanno in base agli interventi da eseguire, e anche in base alla data di inizio lavori. Sempre per effetto dell'entrata in vigore del Decreto Requisiti Tecnici, sia in riferimento al Superbonus 110% che all'Ecobonus ordinario, i requisiti da rispettare sono:

- Quelli previsti dal Decreto MISE del 19 febbraio 2007, se i lavori agevolabili sono iniziati prima del 6 ottobre 2020;
- Quelli previsti dal Decreto Requisiti Tecnici, se i lavori agevolabili sono iniziati a partire dal 6 ottobre 2020 in poi.

LA RENDICONTAZIONE MASE

Per espressa previsione normativa, oggetto dell'adempimento saranno le **asseverazioni** prodotte in occasione delle istanze per la fruizione di **detrazioni** fiscali afferenti:

- ai soli **interventi di efficientamento energetico**,
- **finanziati con le risorse del PNRR**,
- relative alla Missione 2 Componente 3 "Efficienza energetica e riqualificazione degli

edifici”, investimento 2.1 “Rafforzamento dell’Ecobonus per l’efficienza energetica”.

La novella norma richiede, in partica, **che il MASE** (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) **pubblichino un elenco delle asseverazioni rendicontate**, che comprenda:

- il codice univoco identificativo (**codice ASID**) attribuito dal portale informatico;
- il codice unico di progetto (**CUP**).

La pubblicazione dovrà avvenire **entro il 31 maggio 2024** direttamente sul sito web istituzionale del MASE.

Controlli più stringenti, quindi, verso le pratiche edilizie che fruiscono di **bonus di tipo energetico**, come appunto l’Ecobonus, sia nella versione “ordinaria” che in quella “Superbonus”.